

I - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 99 PERSONE FISICHE

1. COME È COMPOSTO IL MODELLO UNICO 99

Il modello UNICO è composto da 3 fascicoli.

Il primo fascicolo, che deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, contiene:

- **nel frontespizio**, i dati identificativi del dichiarante e l'informativa ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;
- **nella seconda facciata**, i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione; al dichiarante; al rappresentante o ad altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; alla scelta per la destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'Irpef; alla sottoscrizione della dichiarazione; alle modalità di presentazione e all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il fascicolo contiene, inoltre, i quadri RA, RB, RC, RN, RP, RV e RX, di colore celeste e contrassegnati dalla lettera R (redditi).

Il secondo fascicolo contiene:

- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi, di colore celeste e contrassegnati dalla lettera R (redditi);
- i quadri per la dichiarazione Iva, di colore blu e contrassegnati dalla lettera V. Tali quadri sono identici a quelli che si utilizzano per presentare autonomamente la dichiarazione Iva;
- il quadro per la dichiarazione IRAP, di colore arancio e contrassegnato con la lettera I.

Il terzo fascicolo, acquistabile separatamente, è lo stesso che viene utilizzato per la presentazione della dichiarazione per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi (Mod. 770/99) in forma non unificata. Per la dichiarazione IVA e per il Mod. 770/99 vanno utilizzati i soli quadri occorrenti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata nella quale non dovrà essere, ovviamente, inserito il modello base contenuto nei fascicoli delle predette dichiarazioni da presentare in forma autonoma in quanto vanno utilizzati il frontespizio e la seconda facciata del modello UNICO.

2. NOVITÀ DEL MODELLO UNICO

Un'importante novità riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione. I modelli di dichiarazione devono pervenire, infatti, all'Amministrazione finanziaria mediante il Servizio telematico:

- tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti);
- tramite il sistema bancario o postale a cui affluiscono le dichiarazioni cartacee che i contribuenti presentano ad uno dei rispettivi sportelli.

Questa innovazione consente di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi.

Maggiori informazioni sulle caratteristiche di tale servizio sono contenute in **Appendice** alla voce "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Nel seguito di queste istruzioni sono descritte le parti che compongono il presente modello UNICO e illustrate le modalità di compilazione. Per distinguere meglio le varie parti del modello, quelle che si riferiscono alla stessa imposta sono stampate con lo stesso colore.

Per non appesantire il testo delle istruzioni, gli approfondimenti, gli esempi e i casi particolari sono raccolti nell'**Appendice**.

Per altre informazioni è possibile utilizzare i siti del Ministero delle finanze su Televideo e Internet, il telefono automatico e i servizi di assistenza organizzati dalle Direzioni Regionali delle Entrate (vedere in Appendice alla voce "Servizi di assistenza al contribuente").

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

3.1

La prima cosa da fare

La prima cosa che deve fare il contribuente è controllare, in base alla sua situazione fiscale, se è tenuto a presentare una o più delle dichiarazioni previste.

Se il contribuente non è titolare di partita Iva, deve controllare se è tenuto a presentare la dichiarazione consultando il paragrafo R2.



Anche nel caso in cui non vi è tenuto, il contribuente rimane però libero di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1998 o da acconti versati nello stesso anno.

Se il contribuente è titolare di partita Iva deve, invece, verificare se è tenuto a presentare una o più delle seguenti dichiarazioni:

- redditi;
- Iva;
- IRAP;
- ritenute, contributi e premi assicurativi (Mod. 770/99).

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, del Mod. 770/99 e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. Nella voce di Appendice "Modello UNICO – casi particolari" sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare capital gains e/o investimenti all'estero, i cosiddetti venditori "porta a porta", chi si è avvalso del regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive e gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria relativa all'elenco dei fornitori del condominio.



I contribuenti che nel 1998 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare **la dichiarazione compilando il frontespizio, la seconda facciata e il modulo RW.**

Il modello UNICO contiene i modelli da utilizzare per redigere la dichiarazione:

- dei redditi. Questa parte del modello deve essere utilizzata per dichiarare i redditi relativi al 1998 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo;
- dell'IVA;
- dell'IRAP.

Per la dichiarazione delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, il contribuente deve utilizzare i quadri del Mod. 770/99 distribuito in un separato fascicolo.

3.2

Contribuenti che posseggono solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati

Questi contribuenti si limiteranno a compilare il primo fascicolo del modello UNICO.

Ad esempio, un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio e alla seconda facciata, anche:

- il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente o di pensione;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati.

3.3

Contribuenti titolari di partita IVA



Questi contribuenti devono compilare il primo fascicolo del modello UNICO e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nel secondo fascicolo contraddistinti dalla lettera R. Inoltre:

SE SONO	DEVONO COMPILARE ANCHE
tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva	i quadri Iva necessari (fascicolo n. 2, quadri V)
sostituti di imposta che hanno effettuato ritenute ad un massimo di 20 soggetti	i quadri del mod. 770/99 necessari (fascicolo n. 3, quadri S)
tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP	il quadro IRAP (fascicolo 2, quadro I)
tenuti a dichiarare trasferimenti da, per e sull'estero	modulo RW (fascicolo 2)

In pratica, il titolare di partita Iva che ha effettuato ritenute nei confronti di non più di 20 soggetti presenta il modello UNICO comprensivo dei quadri relativi: alla dichiarazione dei redditi; alla dichiarazione Iva (a meno che non sia esonerato); alla dichiarazione Mod. 770/99; all'IRAP.

Se, invece, ha effettuato ritenute nei confronti di più di 20 soggetti presenta, entro il mese di maggio, il Mod. 770/99 e il modello UNICO senza i quadri del Mod. 770/99 entro i termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO.



Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di due o più delle seguenti quattro dichiarazioni:

- redditi;
- Iva;
- Mod. 770/99 quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti;
- IRAP.

Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

I modelli riguardanti la dichiarazione Iva e il Mod. 770/99 da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Per la compilazione della dichiarazione IVA e del Mod. 770/99 comprese nel modello UNICO 99 Persone fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del modello UNICO 99. In particolare si precisa che i dati da indicare nel quadro VX vanno riportati, unitamente agli altri, nel quadro RX.

Si evidenziano, inoltre, le seguenti particolarità:

- per l'indicazione dei versamenti periodici e del versamento dell'acconto dell'IVA non sono previsti appositi righi, ma questi devono essere compresi nel "prospetto dei versamenti" del quadro RX;
- anche chi presenta la dichiarazione IVA mediante il modello UNICO 99 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il modello VR con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 1 del rigo RX3;
- la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RX3 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL19.

Per le modalità di presentazione della dichiarazione Mod. 770/99 nel caso in cui la dichiarazione unificata sia predisposta da due diversi soggetti vedere in **Appendice** la voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Mod. 770/99".

4. COME SI COMPILA

Il modello è composto di due esemplari:

- originale;
- copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.

In caso di presentazione della dichiarazione ad uno sportello bancario o ad un ufficio postale la "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1999.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dallo stesso contribuente; inoltre quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella con cui l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

A partire da quest'anno gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti) che predispongono le dichiarazioni per conto del contribuente o le ricevono per il successivo inoltrare all'Amministrazione finanziaria devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica. In considerazione di tale novità non è più possibile presentare il modello sintetico (denominato nel 1998 Mod. UNICO PC) per coloro che compilano la dichiarazione con strumenti informatici.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare, in ogni caso, quali quadri sono stati compilati, barrando le corrispondenti caselle poste nella seconda facciata del modello base e, per quanto riguarda la dichiarazione IVA, barrando le caselle poste in calce ai quadri VH - VL.



ATTENZIONE *La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale (ad es. il tutore).*

5. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

5.1

A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnata:

- ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitati).

5.2

Dichiarazione presentata a banche e uffici postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici su modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra sul frontespizio corrisponda al triangolo posto sul fronte della busta e che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia gli uffici postali che le banche convenzionate sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.



Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

5.3

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico del Ministero delle Finanze attraverso gli intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate, se intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.

I Caf per i lavoratori dipendenti, in base all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del Tuir.

I Caf per le imprese prestano assistenza fiscale alle imprese indicate nell'articolo 34, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997.

I Caf per i lavoratori dipendenti e i Caf per le imprese possono però, al pari degli altri intermediari, svolgere l'attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
- centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono, altresì, obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti quali, ad esempio, le associazioni professionali e le società di servizi contabili in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. Per una puntuale individuazione di tali soggetti consultare in **Appendice** la voce "Servizio telematico di presentazione della dichiarazione".

Nei casi di fallimento, il curatore in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ha facoltà di trasmettere con tale modalità anche le dichiarazioni relative al fallimento, in alternativa alla consegna ad un ufficio postale, ad una banca convenzionata o ad un intermediario autorizzato.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti te-

nuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

In tal modo le dette società trasmettono con il proprio codice di autenticazione, fermo restando che l'impegno a trasmettere è sempre assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il contribuente può verificare se il consulente al quale si è rivolto ha ottenuto tale abilitazione consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo: <http://www.finanze.it>) nel quale verrà riportato l'elenco aggiornato degli utenti del servizio al quale è possibile rivolgersi.

5.4

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, contenente sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti che la ricevuta della presentazione della dichiarazione stessa.

L'originale della dichiarazione, contenente le firme del contribuente e dell'intermediario, deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli che il contribuente ha dichiarato.

Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute. Conseguentemente, ad esempio, non dovranno essere indicati nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del contribuente, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario, o gli estremi di versamento delle deleghe Mod. F24 relative alle eventuali rate pagate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione all'intermediario.

Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prestampato l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e sono previsti appositi spazi per l'indicazione della data di rilascio e del numero di protocollo attribuito alla ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché per l'apposizione della firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.

Il numero di protocollo deve essere così costituito:

- quattro caratteri per individuare la sede che esegue la protocollazione o i distinti protocolli eventualmente in essa istituiti. Nel caso in cui venga effettuata un'unica protocollazione, per l'unica sede o per tutte le sedi, in tale spazio deve essere indicato il valore 0001;
- sette caratteri per l'indicazione del progressivo di numerazione.

A partire dal 1° maggio 1999, nella formazione del numero di protocollo si deve tenere conto anche dei criteri di seguito illustrati.

L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoca, va effettuata tenendo conto che in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture possono essere istituiti più protocolli. Ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale.

L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:

- nel momento in cui il contribuente consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal contribuente;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al contribuente nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

I numeri di protocollo devono essere emessi in ordine progressivo annuale senza lasciare numeri vuoti e rispettando la continuità della numerazione anche cronologicamente. Ferme restando le regole organizzative sopra dette, la progressività può essere rispettata anche in relazione alla consegna o predisposizione di differenti tipologie di dichiarazioni. Ad esempio, se si utilizza un unico protocollo e vengono consegnati undici modelli UNICO persone fisiche in data 24 maggio attribuendo all'ultimo di essi il numero 890, al primo modello di dichiarazione ricevuto o predisposto il 25 maggio deve essere attribuito il numero 891 anche se si riferisce ad un modello UNICO delle società di capitali.

Qualora un numero di protocollo sia stato assegnato ad una dichiarazione che l'intermediario non debba trasmettere (ad esempio perché il contribuente revoca l'incarico di effettuare la trasmissione della dichiarazione o perché, a seguito della elaborazione della stessa, il contribuente risulti esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ovvero perché il numero di protocollo è stato attribuito per mero errore materiale) l'intermediario dovrà conservare la documentazione che giustifica la successiva mancata presentazione della dichiarazione.

La copia del modello, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal contribuente in quanto prova della presentazione della stessa.

Deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'utente del servizio si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

Gli intermediari che appartengono ad una delle categorie che possono essere abilitate alla trasmissione telematica sono obbligati a trasmettere in via telematica le dichiarazioni che predispongono.

Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata predisposta da un intermediario obbligato alla trasmissione telematica, il contribuente ne curerà l'invio all'Amministrazione finanziaria consegnandola ad uno sportello bancario, ad un ufficio postale o a uno degli intermediari abilitati. Tali intermediari possono assumere l'impegno a trasmettere le dichiarazioni a loro consegnate esclusivamente nei confronti dei singoli contribuenti. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare alle stesse le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente con modalità diverse da quelle previste per la consegna diretta da parte del detto contribuente.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'utente del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

Gli intermediari, possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

5.5

Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiederle:

- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

5.6

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata, o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma - Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:

- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 99 Persone fisiche".

6. QUANDO SI PRESENTA

Il modello UNICO 99 si presenta dal 3 maggio al 2 agosto 1999 agli uffici postali, agli sportelli bancari e agli intermediari abilitati.

La trasmissione telematica della dichiarazione deve essere effettuata entro il 2 novembre 1999.

Le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, anche in forma unificata, i cui termini di presentazione scadono entro il 20 luglio 1999, sono presentate entro tale data.

7. I VERSAMENTI

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti:

- entro il 21 giugno senza applicazione di maggiorazioni;
- dal 22 giugno al 20 luglio con una maggiorazione pari allo 0,40%.

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere la voce "Acconti dovuti per l'anno 1999" nell'Appendice posta in questo fascicolo e le Istruzioni per la dichiarazione IRAP (fascicolo 2°).

I contribuenti che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per la effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese. Se i versamenti relativi alle imposte sui redditi e all'Irap risultanti dal modello UNICO vengono effettuati con la maggiorazione dello 0,40%, la stessa maggiorazione si applica anche al saldo dell'Iva aumentato dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione dal 16 marzo al termine in cui poteva essere effettuato il versamento delle imposte risultanti da UNICO senza applicazione dello 0,40%.

ATTENZIONE *I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, diverse dall'Iva, da versare a saldo, al netto dell'eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000.*

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irppef, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali abilitati, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

Il modello di pagamento si compone di cinque sezioni. Nella colonna "importi a debito versati" di ogni sezione devono essere indicati i codici tributo o le causali tributo per i quali si effettua il versamento; nella colonna "periodo di riferimento" occorre indicare il periodo di riferimento nella forma: anno o mese/anno o anno/anno.

Le imposte risultanti dalla dichiarazione possono essere versate sia unitamente ai versamenti periodici da effettuarsi entro il 17 maggio (il 16 maggio, infatti, cade in giorno festivo), il 16 giugno e il 16 luglio sia separatamente da questi ultimi.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di sé stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del Concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega F24 si deve tenere presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne «importi a debito» e «importi a credito». Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è, fatte salve le particolari disposizioni relative a specifici tributi (es. legge n. 121 del 1986), pari a lire 2.000;
- il contribuente che fruisce della facoltà di versare le imposte risultanti dalla dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40% o che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% ed effettua la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 21 giugno e dal 22 giugno al 20 luglio gli interessi nella misura dell'1,50% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.P.R. n. 633 del 1972 e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna «importi a debito da versare» della sezione «Erario».

7.1

Contribuenti residenti all'estero

Questi contribuenti possono effettuare i versamenti anche presso una qualsiasi banca del luogo di residenza tramite bonifico in lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico occorre indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale e l'anno di riferimento del versamento.

Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

8. LA COMPENSAZIONE

8.1

Come si effettua

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata ex art. 2, comma 26 della L. n. 335 del 1995.

I crediti risultanti dal modello UNICO 99 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

Nel modello di pagamento F24, per ogni credito utilizzato in compensazione, occorre indicare: 1) nella colonna "importi a credito", l'ammontare del credito; 2) nella colonna "periodo di riferimento" il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito (1997 per le eccedenze di crediti risultanti da UNICO 98, 1998 per le eccedenze di crediti risultanti da UNICO 99); 3) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è scaturito il credito, nonché gli altri dati previsti per le sezioni INPS, altri enti ed INAIL.

ATTENZIONE Il modello di pagamento consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Il contribuente che opera la compensazione è perciò tenuto a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di lire 300.000. Nessuna penalità è dovuta nel caso di modello F24 con saldo zero presentato spontaneamente entro tre mesi dal termine originario.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni per ciascun anno solare (art. 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È compensabile l'Iva dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato alle risultanze dei parametri e degli studi di settore.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 1 dei righe da RX1 a RX8 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righe da RX1 a RX8 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

Ad esempio:

- nel caso dell'Irpef, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 1999 utilizzando le tradizionali modalità di compensazione;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 1999 utilizzando le tradizionali modalità di compensazione.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega modello F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal modello UNICO può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza esporre la compensazione nella delega Mod. F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni esponendo la compensazione nella delega Mod. F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX3, colonna 2, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpef ed un debito a titolo di acconto Irpef dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare il credito Irpef per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza esporre la compensazione nella delega Mod. F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", il debito relativo all'acconto Irpef andrà indicato al netto della parte di credito Irpef utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare il credito Irpef per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo esponendo la compensazione nella delega Mod. F24. In tal caso nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito Irpef e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpef risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 2, il credito Irpef andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati in compensazione per il pagamento di debiti riguardanti la medesima imposta avvalendosi di disposizioni diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 241 del 1997 non ha rilevanza ai fini del limite massimo di 500 milioni annui per la rimborsabilità in conto fiscale o la compensabilità ai sensi del citato decreto n. 241, anche se tale compensazione risulta esposta nel Mod. F24.

ATTENZIONE I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

8.2

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 241 del 1997, nelle dichiarazioni annuali UNICO 99 degli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e dai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi, ai sensi della L. n. 335 del 1995.

La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

8.3

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.

Così un credito derivante dall'autoliquidazione 1998/1999 (in scadenza al 16 febbraio 1999) potrà essere utilizzato in compensazione dal 16 febbraio 1999 fino al 15 febbraio 2000. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla suddetta data del 15 febbraio 2000 sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

9. LA RATEIZZAZIONE

9.1

Come si effettua

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre. Possono essere rateizzati anche i contributi risultanti dal quadro RR.

I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione devono rateizzare tutte le imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione a titolo di saldo o di acconto (compresa l'Irap e tenuto conto di quanto successivamente precisato in relazione all'Iva).

Il numero delle rate di pari importo deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione (riga RX30 del quadro RX). Tale numero non può conseguentemente variare in caso di versamenti dell'Irap effettuati a favore di differenti regioni.

In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo, prima dell'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa. Ad esempio, se è stato rateizzato il saldo dell'Iva annuale è possibile effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal 22 giugno. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti. Così, ad esempio, per i titolari di partita Iva, per i quali la prima rata di versamento scade il 21 giugno 1999, la seconda scade il successivo 16 luglio. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la seguente formula: $C \times i \times t / 36000$, in cui C è l'importo, i è l'interesse e t è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 25 giorni). Il risultato arrotondato alla seconda cifra decimale è pari allo 0,42 per cento. Per i non titolari di partita Iva, per i quali la prima rata di versamento scade il 21 giugno, la seconda scade il successivo 30 giugno. In tal caso gli interessi pari allo 0,15 per cento sono dovuti in misura forfetaria, indipendentemente dal giorno del versamento, con la formula sopra indicata, in cui t, nel caso di specie, è uguale a 9.

ATTENZIONE Se il versamento della prima rata è eseguito dal 22 giugno al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per mese sull'intero debito da rateizzare al netto delle eventuali compensazioni, l'importo di ciascuna rata su cui calcolare gli interessi è costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese, diviso per il numero delle rate scelto.

Gli interessi per la rateazione sono del 6% annuo, pari allo 0,50% mensile. Così, ad esempio, nel caso di versamento della prima rata entro il 21 giugno:

- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,15% per i non titolari di partita Iva, e dello 0,42% per i titolari di partita Iva a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso, rispettivamente, dal 22 giugno al 30 giugno, ovvero dal 22 giugno al 16 luglio;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,65% (0,15%+0,50%) per i non titolari di partita Iva e dello 0,92% (0,42%+0,50%) per i titolari di partita Iva a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso, rispettivamente, dal 1° luglio al 2 agosto, ovvero dal 17 luglio al 16 agosto.

La misura degli interessi dovuti è indicata nelle seguenti tabelle:

NON TITOLARI DI PARTITA IVA				
versamento della 1ª rata entro il 21 giugno			versamento della 1ª rata dal 22 giugno al 20 luglio	
rata	scadenza	interessi %	scadenza	interessi %
1ª	21/6	0	20/7	0
2ª	30/6	0,15	2/8	0,17
3ª	2/8	0,65	31/8	0,67
4ª	31/8	1,15	30/9	1,17
5ª	30/9	1,65	2/11	1,67
6ª	2/11	2,15	30/11	2,17
7ª	30/11	2,65		

TITOLARI DI PARTITA IVA				
versamento della 1 ^a rata entro il 21 giugno			versamento della 1 ^a rata dal 22 giugno al 20 luglio	
rata	scadenza	interessi %	scadenza	interessi %
1 ^a	21/6	0	20/7	0
2 ^a	16/7	0,42	16/8	0,43
3 ^a	16/8	0,92	16/9	0,93
4 ^a	16/9	1,42	18/10	1,43
5 ^a	18/10	1,92	16/11	1,93
6 ^a	16/11	2,42		

II - ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1. LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune novità, tra cui in particolare:

- la possibilità di richiedere la restituzione del contributo straordinario per l'Europa;
- l'introduzione di un credito d'imposta relativo al riacquisto della prima casa;
- l'introduzione di un credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti;
- nuove modalità per la detrazione delle spese sanitarie relative all'acquisto dei veicoli adattati dei portatori di handicap;
- nuove modalità per l'attribuzione della detrazione per i figli a carico;
- l'incremento della detrazione per i figli e per gli altri familiari a carico;
- l'introduzione di un'ulteriore detrazione di lire 70.000 per i contribuenti titolari soltanto di redditi di pensione per un importo totale non superiore a lire 18.000.000 e che possiedono, eventualmente, l'abitazione principale;
- la possibilità di calcolare una detrazione dall'imposta lorda di importo pari al:
 - 41 per cento delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio;
 - 19 per cento per gli interessi passivi, oneri accessori e rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1° gennaio 1998 per la costruzione dell'abitazione principale;
 - 19 per cento per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso;
- nuove modalità di tassazione per i capital gains.

R2. CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

2.1

Contribuenti esonerati

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto solo:

- reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- redditi di lavoro dipendente corrisposti anche da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio;
- redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati corrisposti da più soggetti per un ammontare complessivo non superiore a lire 9.100.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettanti competono per l'intero anno;
- redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a lire 1.100.000. Tale limite va rapportato sia al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale sia alla quota di possesso (ad es., nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è pari a lire 550.000 per ciascun coniuge);
- reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a lire 1.100.000. Tale limite va rappor-

Vedere in Appendice la voce
"Redditi esenti e rendite che non
costituiscono reddito".

- tato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;
- redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del predetto limite, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
 - redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni, erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali). Sono altresì esenti le borse di studio corrisposte a studenti universitari e le altre borse di studio indicate in Appendice tra i redditi esenti. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail;
 - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali che non sono relativi all'attività d'impresa, interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico, provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio).



ATTENZIONE Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo che, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera lire 20.000.



I contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva) sono sempre obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui non hanno conseguito alcun reddito.

2.2

Obbligati alla presentazione

Tutti coloro che hanno conseguito redditi nell'anno 1998 e che non rientrano nelle condizioni di esonero sopra indicate sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si segnalano, a titolo di esempio, alcuni casi tipici di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione:

- lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Cud) se l'imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 20.000 lire il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite;
- lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall'Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo se erroneamente non sono state effettuate le ritenute e sempreché non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- lavoratori dipendenti che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal sostituto d'imposta ma non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo Cud);

LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA QUANDO QUESTE SPETTANO PER L'INTERO ANNO E I REDDITI NON SONO STATI ASSOGGETTATI A RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO

Lavoratori dipendenti e pensionati

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
9.100.000	(senza figli a carico)	13.937.000	(senza figli a carico)
9.300.000	(con 1 figlio a carico)	15.000.000	(con 1 figlio a carico)
10.035.000	(con 2 figli a carico)	15.600.000	(con 2 figli a carico)
10.943.000	(con 3 figli a carico)	16.364.000	(con 3 figli a carico)
11.851.000	(con 4 figli a carico)	17.632.000	(con 4 figli a carico)
12.759.000	(con 5 figli a carico)	18.900.000	(con 5 figli a carico)
13.667.000	(con 6 figli a carico)	20.167.000	(con 6 figli a carico)
14.575.000	(con 7 figli a carico)	21.435.000	(con 7 figli a carico)
15.000.000	(con 8 figli a carico)	22.703.000	(con 8 figli a carico)

Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
1.018.000	(con 1 figlio a carico)	5.829.000	(senza figli a carico)
1.927.000	(con 2 figli a carico)	7.645.000	(con 1 figlio a carico)
2.835.000	(con 3 figli a carico)	9.462.000	(con 2 figli a carico)
3.743.000	(con 4 figli a carico)	11.278.000	(con 3 figli a carico)
4.651.000	(con 5 figli a carico)	13.094.000	(con 4 figli a carico)
5.559.000	(con 6 figli a carico)	14.910.000	(con 5 figli a carico)
6.467.000	(con 7 figli a carico)	16.205.000	(con 6 figli a carico)
7.375.000	(con 8 figli a carico)	17.473.000	(con 7 figli a carico)
		18.741.000	(con 8 figli a carico)

- lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (ad es., collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
- contribuenti che devono restituire il contributo straordinario per l'Europa rimborsato dal sostituto in misura superiore a quella spettante.

R3. ALTRE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

3.1

Redditi dei figli minori o prodotti all'estero

Nel compilare la dichiarazione occorre tenere presente che:

- i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci: «Redditi dei coniugi» e «Usufrutto legale». I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo);
- i residenti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero salve le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi esteri.

3.2

Arrotondamenti Proventi sostitutivi Conversione in lire

Arrotondamenti

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi modelli nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce «Proventi sostitutivi e interessi»).

Conversione in lire

In tutti i casi in cui è necessario convertire in lire redditi, spese ed oneri, originariamente espressi in valuta estera, deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle venti valute principali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti.

3.3

Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Nella seconda facciata del modello base devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente deceduto.

L'erede deve compilare l'apposito riquadro e sottoscrivere la dichiarazione.

Per ulteriori precisazioni circa le modalità di compilazione vedere in Appendice la Voce «Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente».

Per le persone decedute nel 1998 o entro il 20 febbraio 1999 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (3 maggio - 2 agosto 1999). Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 20 dicembre 1999 per i versamenti e il 31 gennaio 2000 per la presentazione della dichiarazione.

Se nel 1998 la persona deceduta aveva presentato il modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Crediti risultanti dal modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, ci si può rivolgere, via fax, all'Ufficio centrale per l'informazione del contribuente (06-59972934) o si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

3.4**Integrazione della dichiarazione già presentata**

I contribuenti che hanno presentato il modello 730 e che si trovano nella necessità di integrare o rettificare la dichiarazione dei redditi possono farlo presentando il modello UNICO con le modalità indicate in Appendice alla voce «Integrazione del modello 730». A partire da quest'anno i contribuenti che hanno presentato il modello 730 se si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente indicati) possono presentare al Caf entro il 2 novembre 1999 un Mod. 730 integrativo. Nella stessa voce di Appendice sono contenute informazioni riguardanti i contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'Irpef risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730.

Prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione i contribuenti che si trovano nella necessità di rettificare o integrare la dichiarazione già presentata possono farlo presentando un nuovo modello UNICO con le modalità indicate in Appendice alla voce «Integrazione del modello UNICO».

Dopo la scadenza del termine di presentazione del modello UNICO, i contribuenti che intendono integrare i redditi esposti nella dichiarazione (modello 730 o modello UNICO) possono usufruire del «ravvedimento operoso»; vedere in Appendice la voce omonima.

3.5**Conservazione della documentazione**

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

3.6**Sanzioni**

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione modello UNICO, vedere in Appendice la voce «Sanzioni».

III - COME SI COMPILA IL MODELLO BASE DI DICHIARAZIONE

Il modello base deve essere compilato da tutti i contribuenti. Ciascun contribuente è tenuto a utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti. Ad esempio, i titolari di soli redditi di lavoro dipendente e/o pensione e redditi di terreni e/o fabbricati devono compilare il frontespizio, la seconda facciata, i righe o i quadri RA e/o RB, il quadro RC e il quadro RN per i redditi, nonché il quadro RV per l'addizionale regionale all'Irpef e il quadro RX per le compensazioni ed i versamenti.

R4. FRONTESPIZIO

4.1**Dati identificativi e informativa ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675**

Negli appositi spazi posti in alto a destra del modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle II.DD. o delle Entrate ove istituito per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Nel frontespizio è riportata, inoltre, l'informativa ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

4.2**Tipo di dichiarazione**

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai modelli di dichiarazione compilati, poste nella seconda facciata.

Nel caso di dichiarazione rettificativa, sostitutiva o integrativa, il contribuente deve barrare la casella «INTEGRATIVA». In proposito vedere in Appendice le voci «Integrazione del modello 730», «Integrazione del modello UNICO» e «Ravvedimento operoso».

La casella «EVENTI ECCEZIONALI» deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali indicati in Appendice alla voce «Eventi eccezionali».

4.3**Altri dati del contribuente, stato civile e residenza anagrafica**

In questa sezione devono essere riportati gli altri dati anagrafici del contribuente.

Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).

Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Stato civile

Lo stato civile deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di presentazione del presente modello.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata in ogni caso. Se la residenza è stata variata rispetto alla dichiarazione del 1998, occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di presentazione del presente modello;
- il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

Per i contribuenti che hanno variato il Comune di residenza da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, che hanno il domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica e per i residenti all'estero, vedere le istruzioni contenute in Appendice alla voce «Domicilio fiscale diverso dalla residenza».

Per i contribuenti che hanno la nazionalità estera vedere in Appendice la voce «Nazionalità estera».

4.4**Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente**

Per la compilazione vedere in Appendice la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce «Accettazione dell'eredità giacente».

Particolari modalità di presentazione della dichiarazione sono previste nel caso di:

- contribuenti deceduti;
- persone legalmente incapaci (minori ed interdetti);
- imprese individuali in liquidazione;
- contribuenti falliti;
- eredità giacente.

Accettazione dell'eredità giacente

Nel caso di accettazione di eredità giacente, nella corrispondente casella posta nella seconda facciata del modello UNICO il contribuente, in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nelle dichiarazioni presentate dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, deve indicare:

- il **codice 1**, nel caso in cui opti per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con le modalità previste dall'art. 18 del Tuir per i redditi soggetti a tassazione separata;
- il **codice 2**, nel caso in cui opti per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con la tassazione ordinaria.

R5. LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE E DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

5.1**Scelta per la destinazione dell'otto per mille allo Stato e alle Istituzioni religiose**

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef è destinata:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.

La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef si effettua mettendo la propria firma sulla seconda facciata del modello UNICO in corrispondenza dell'Istituzione prescelta.

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi che si trovano nelle condizioni di seguito indicate possono effettuare la scelta utilizzando l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che nel 1998 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite risulta non superiore a lire 20.000.

La scheda può essere presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa.

La busta deve recare l'indicazione «SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF», il cognome e il nome del contribuente, il codice fiscale e l'anno di presentazione.

Qualora il contribuente intenda effettuare anche la scelta per la destinazione del quattro per mille, può utilizzare la medesima busta per entrambe le scelte.

In tal caso la busta deve recare l'indicazione «SCELTE PER LE DESTINAZIONI DELL'OTTO E DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF».

5.2

Destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai movimenti e partiti politici

Una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che lo richiedono è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Per destinare il quattro per mille dell'Irpef occorre mettere la propria firma nell'apposito riquadro della seconda pagina del modello UNICO.

La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti la cui imposta lorda risulti di ammontare superiore a quello delle detrazioni.

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi che si trovano nelle condizioni di seguito indicate possono effettuare la scelta utilizzando l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che nel 1998 hanno posseduto redditi per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia.

La scheda può essere presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa.

La busta deve recare l'indicazione «DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF», il cognome e nome del contribuente, il codice fiscale e l'anno di presentazione.

Qualora il contribuente intenda effettuare anche la scelta per la destinazione dell'otto per mille, può utilizzare la medesima busta per entrambe le schede.

In tal caso la busta deve recare l'indicazione «SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL QUATTRO PER MILLE PER L'IRPEF».

ATTENZIONE Il contribuente può effettuare contemporaneamente la scelta dell'otto per mille e quella del quattro per mille, oppure l'una o l'altra di queste. In ogni caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare.

R6. TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Se il contribuente ha presentato la dichiarazione nel 1998 e i redditi dei terreni e/o dei fabbricati non sono variati, può compilare direttamente i presenti righe senza riempire i successivi Quadri RA e/o RB.

In ogni caso il contribuente può indicare nei quadri RA e/o RB tutti i dati relativi ai terreni e/o ai fabbricati posseduti se questa modalità di compilazione gli risulta più agevole.

I dati dei terreni e/o dei fabbricati si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio, in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti e vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancate

coltivazioni, immobili in ristrutturazione, utilizzo dell'immobile come abitazione principale, ecc.). Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari, rispettivamente all'80 per cento e al 70 per cento) e dei fabbricati (pari al 5 per cento) già in vigore dal 1° gennaio 1997.



ATTENZIONE Se il contribuente presenta la dichiarazione per la prima volta deve compilare i Quadri RA e/o RB e non i presenti righi. Non è possibile utilizzare il presente rigo e, occorre, quindi, compilare il quadro RA quando il contribuente si è avvalso delle disposizioni relative alla modificazione delle comunioni tacite familiari in imprese agricole individuali, anche in forma di impresa familiare o in aziende coniugali non gestite in forma societaria (vedere in Appendice la voce «Modificazione delle comunioni tacite familiari»).

Nel **rigo RA** riportare:

a **colonna 1**, l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 1, oppure nel rigo RA13, colonna 7, del modello UNICO 98 oppure nel rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1998;

a **colonna 2**, l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 2, oppure nel rigo RA13, colonna 8, del modello UNICO 98 oppure nel rigo 2 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1998.

Nel **rigo RB** riportare l'importo totale del reddito dei fabbricati indicato nel rigo RB15, colonna 7, del Mod. UNICO 98 oppure nel rigo 3 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1998.

R7. QUADRO RA - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

7.1

Chi deve compilare questo quadro



Il quadro RA va utilizzato per dichiarare i redditi dominicali e agrari dei terreni in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1998 ovvero se per l'anno precedente non sono stati dichiarati i redditi dei terreni.

In entrambi i casi vanno indicati i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

ATTENZIONE Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il rigo RA "Totale redditi dei terreni".

Questo quadro deve essere utilizzato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola «nuda proprietà» non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- dal titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o dal titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge dell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ovvero di società di fatto. In tali casi deve essere utilizzato l'apposito **quadro RH**.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce «Attività agricole».

I redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la voce «Variazioni di coltura dei terreni». Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce «Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura».

I redditi così ottenuti vanno rivalutati:

- dell'**80** per cento (redditi dominicali);
- del **70** per cento (redditi agrari).

Coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la modificazione delle comunioni tacite familiari in imprese agricole individuali, anche in forma di impresa familiare, possono consultare in Appendice la voce «Modificazione delle comunioni tacite familiari».

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività culturali, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

ATTENZIONE Il titolare di impresa agricola familiare o il titolare d'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS per l'imputazione delle quote di reddito agrario spettanti ai collaboratori familiari e al coniuge.

7.2

Come si compila il quadro RA

Se i righi del quadro non sono sufficienti, va compilato un ulteriore quadro RA. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei modelli utilizzati.

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato compilando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del 1998 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Occorre, altresì, compilare due distinti rigi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune ipotesi indicate in Appendice alla voce «Modificazione delle comunioni tacite familiari».

Nelle colonne 1 e 3, indicare il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento.

ATTENZIONE Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal Quadro A del Mod. 730 dell'anno precedente o dai certificati catastali, gli importi da indicare in colonna 1 e 3 devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi, rispettivamente, per 1,80 e 1,70, in quanto i redditi riportati nel Mod. 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** proprietario del terreno;
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone. In questo caso, vedere in Appendice la voce «Riduzione del reddito dei terreni»;
- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- **5** titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- **6** titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- **7** titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 5.

Nelle **colonne 4 e 5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa percentuale.

Nella **colonna 6**, per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

- **1** in caso di mancata coltivazione;
- **2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- **3** in caso di terreno in conduzione associata.

In questi casi vedere in Appendice la voce «Riduzione del reddito dei terreni», contenente anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle **colonne 7 e 8**.

Nelle **colonne 7 e 8**, indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale e agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

In caso di conduzione associata, nella colonna 8 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Nel **rigo RA11**, indicare l'importo totale dei redditi dominicali ed agrari dei terreni indicati nei rigi da **RA1** ad **RA10**.

Le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'U-NIRE quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari, devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo **RN20** del quadro RN. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

R8. QUADRO RB - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

8.1

Chi deve compilare questo quadro

Il quadro RB va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1998 ovvero se per l'anno precedente non sono stati dichiarati i redditi dei fabbricati.

In entrambi i casi vanno indicati i dati di tutti i fabbricati compresi quelli che non hanno subito variazioni.

ATTENZIONE *Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il rigo RB "Totale redditi dei fabbricati".*

Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare. Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola «nuda proprietà» non deve dichiarare il fabbricato.

ATTENZIONE *I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.*

Le persone che esercitano arti e professioni o attività di impresa devono indicare in questo quadro gli immobili posseduti, utilizzati «in modo promiscuo» per l'esercizio della loro attività e per l'uso personale e familiare; non devono, invece, indicare gli immobili utilizzati esclusivamente per la loro attività.

Le persone che esercitano attività d'impresa devono indicare in questo quadro anche gli immobili che, pur utilizzati esclusivamente per l'esercizio della propria attività, sono considerati relativi all'impresa e non indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (ad es. IACP, ex INCIS, ecc.).

8.2

Immobili da non dichiarare

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce «Costruzioni rurali»;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce «Attività agricole»;

- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cine-teche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel **Quadro RL**.

8.3

Come si compila il quadro RB

Se i righi del quadro non sono sufficienti va compilato un ulteriore quadro RB. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei modelli utilizzati.

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Nella **colonna 1**, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta, tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci «Immobili inagibili» e «Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico».

Nella **colonna 2**, indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3**, indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso. Per le modalità di calcolo vedere in Appendice la voce «Percentuale media di possesso».

La **colonna 4**, va utilizzata se l'unità immobiliare, o una parte di essa, è data in locazione (e non si configura esercizio di attività d'impresa, anche occasionale) indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone).

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Per il calcolo vedere in Appendice la voce «Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale».

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare, per ciascuna unità immobiliare, la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 5**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente, che normalmente coincide con quella di residenza anagrafica;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in Appendice la voce «Unità immobiliari tenute a disposizione»);
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o «patti in deroga»);
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo-canone);
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **6** unità immobiliare utilizzata in parte come abitazione principale e in parte come immobile strumentale;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

ATTENZIONE A partire da quest'anno, i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Nella **colonna 6**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

- 1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, che per legge siano state escluse da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);

3 unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita;

4 unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Nella **colonna 7**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate.

Se il contribuente è l'unico proprietario per tutto l'anno, nella colonna 7 indicare:

- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo «Utilizzo» di col. 5);
- l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo «Utilizzo» di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo «Utilizzo» di col. 5);
- l'importo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo «Utilizzo» di col. 5).

Se il contribuente non è l'unico proprietario o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) e divisa per 365;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel rigo **RB11**, riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nella colonna 7 dei rigi da **RB1** a **RB10**.

Deduzione per l'abitazione principale

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze va sottratta una deduzione fino a **lire 1.100.000**.

La deduzione, da indicare nel rigo **RB12**, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e alla quota di possesso. La deduzione non può essere superiore all'ammontare complessivo del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

La deduzione non compete ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.

Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale spetta secondo particolari modalità nei seguenti casi:

- il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale nel corso dell'anno;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- la quota e il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota e dal periodo di possesso delle relative pertinenze;
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o professione;
- l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione;
- l'unità immobiliare è utilizzata in parte come abitazione principale e in parte è concessa in locazione.

In tali casi vedere in Appendice la voce «Deduzione per l'abitazione principale - casi particolari».

Nel rigo **RB13**, indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo **RB12** e quello indicato nel rigo **RB11**.

R9. QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

9.1

Come è composto il quadro RC

Il quadro RC va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati.

Nel quadro RC, articolato in tre Sezioni, vanno indicati:

- nella **Sezione I**, i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente;
- nella **Sezione II**, tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le suddette detrazioni;

In Appendice alla voce «Stipendi e pensioni prodotti all'estero» sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

• nella **Sezione III**, l'ammontare delle ritenute Irpef, dell'addizionale regionale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II e i dati relativi ai versamenti dell'Irpef e dell'addizionale regionale all'Irpef effettuati dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

Se i righi del quadro non sono sufficienti ad indicare tutti i redditi posseduti, va compilato un ulteriore quadro RC. In questo caso va numerata progressivamente la casella «Mod. N.» posta in alto a destra dei modelli utilizzati.

9.2

Sez. I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa Sezione vanno indicati:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o di altri Enti; in Appendice alla voce «Indennità e somme erogate dall'Inps o da altri Enti» sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad es.: biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in base ai piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce «Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito»;
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) per il sostentamento dei propri ministri di culto e quelli corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993.

ATTENZIONE I lavoratori dipendenti, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.

Nella **colonna 1**, va barrata la casella se si dichiarano trattamenti pensionistici.

Nella **colonna 2**, dei righi da RC1 a RC4, indicare l'importo dei redditi percepiti (**punto 1** del Cud).

Nel **rigo RC5**, riportare il totale dei redditi indicati nei rigi da **RC1 a RC4**.

Nel **rigo RC6**, indicare il numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi dichiarati nei rigi precedenti, per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In particolare, se è stato compilato un solo rigo si può tener conto del numero dei giorni indicato nel **punto 6** del Cud.

Se sono stati compilati più rigi, indicare nel rigo RC6 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

In appendice alla voce «Periodo di lavoro - casi particolari» sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alla detrazione per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti e di borse di studio.

9.3

Sez. II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

In questa sezione, nei **righi RC7 e RC8**, vanno indicati:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la nuova disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in Appendice alla voce «Attività libero professionale intramuraria».

- delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
 - i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
 - le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
 - i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Se vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, deve essere barrata la casella di **colonna 1**.

Nel **rigo RC9**, riportare il totale dei redditi indicati nei **rigli RC7 e RC8**.

9.4

Sez. III - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionale regionale all'Irpef

Nel **rigo RC10**, indicare, a colonna 2, il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II (punto 9 del CUD). Le eventuali ritenute sospese per effetto degli specifici provvedimenti, devono, invece, essere indicate nel rigo RN21. Nella colonna 1, l'importo del versamento Irpef effettuato dai contribuenti in caso di conguaglio incapiante sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

Nel **rigo RC11**, indicare, a colonna 2, il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II (punto 20 del CUD). L'eventuale addizionale regionale sospesa per effetto degli specifici provvedimenti, deve invece, essere indicata nel rigo RV4. Nella colonna 1, l'importo del versamento dell'addizionale regionale all'Irpef effettuato dai contribuenti in caso di conguaglio incapiante sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

R10. PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO

10.1

Chi sono i familiari a carico

Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 1998 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a **L. 5.500.000**:

- 1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- 2) i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- 3) i seguenti altri familiari:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al punto 3 (c.d. «altri familiari a carico») è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di L. 5.500.000, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

ATTENZIONE La detrazione per familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili, che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica, nonché i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Si ricorda che le retribuzioni e i redditi in questione non sono compresi nel reddito complessivo. Ai soli fini dell'attribuzione eventuale delle detrazioni per carichi di famiglia dette retribuzioni devono, invece, essere considerate rilevanti fiscalmente.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.

Non possono essere considerati a carico i familiari che per il 1998 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

La prestazione nel corso del 1998 del servizio militare di leva da parte del familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni.

Se nel corso del 1998 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Per ciascun familiare a carico barrare la casella C, se si tratta del coniuge, la casella F, se si tratta del figlio e la casella A, se si tratta di altro familiare a carico. Devono essere, inoltre, indicati il codice fiscale e il numero dei mesi a carico per i quali spetta la detrazione. Si ricorda, infatti, che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui le condizioni richieste si sono verificate a quello in cui queste sono cessate (ad es. per un figlio nato il 22 luglio 1998 la detrazione spetta per 6 mesi).

10.2


Come si calcolano le detrazioni

CONIUGE A CARICO

La detrazione per il coniuge a carico (da indicare nel **rigo RN6**) spettante per l'intero anno è pari a lire:

- 1.057.552, se il reddito complessivo (**rigo RN1** colonna 2) non supera lire 30 milioni;
- 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30 milioni ma non a lire 60 milioni;
- 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60 milioni ma non a lire 100 milioni;
- 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100 milioni.

In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso dell'anno, la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico (ad es. in caso di matrimonio avvenuto nel mese di aprile e un reddito complessivo compreso tra 30 e 60 milioni la detrazione da indicare al rigo RN6 è pari ai $9/12$ di lire 961.552 = lire 721.164 arrotondate a lire 721.000).

ATTENZIONE  Nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare non superiore a lire **5.500.000** la detrazione spetta comunque a uno soltanto di essi.

FIGLI A CARICO

La detrazione per i figli a carico va suddivisa tra entrambi i genitori, anche se sono separati, in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. In pratica, la detrazione per figli a carico può essere ripartita discrezionalmente tra i genitori in modo da consentirne pienamente l'utilizzo. Ovviamente, se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha invece diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se il contribuente non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

ATTENZIONE A decorrere dal 1° gennaio 1998 la detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione gli stessi non passano mai nella categoria di altri familiari.


L'importo delle detrazioni per figli a carico, da indicare nel **rigo RN7**, è rilevabile nella Tabella della pagina seguente.

Se un figlio risulta a carico per una sola parte dell'anno la detrazione va proporzionalmente ridotta; ad es., per un figlio nato ad ottobre 1998 e a carico di entrambi i genitori nella stessa misura la detrazione da indicare al rigo RN7 è pari a $3/12$ di lire 168.000 = lire 42.000.

ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nel rigo **RN7**, indicare anche l'importo della detrazione per altri familiari a carico pari a L. **336.000** per ciascuno di essi.

Nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone la detrazione per gli altri familiari a carico va divisa fra gli aventi diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

ATTENZIONE  Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere comunque riportato anche se il contribuente non fruisce delle relative detrazioni in quanto attribuite interamente ad altro soggetto. In tal caso il contribuente deve indicare zero nella casella "Percentuale di detrazione spettante".

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Figli a carico (detrazione spettante al 50%)			Figli a carico in mancanza del coniuge (per reddito complessivo fino a 30 milioni di lire)		
per 1 figlio	L.	168.000	per 1 figlio	L.	1.058.000
per 2 figli	L.	336.000	per 2 figli (compreso il primo)	L.	1.394.000
per 3 figli	L.	504.000	per 3 figli (compreso il primo)	L.	1.730.000
per 4 figli	L.	672.000	per 4 figli (compreso il primo)	L.	2.066.000
per 5 figli	L.	840.000	per 5 figli (compreso il primo)	L.	2.402.000
per 6 figli	L.	1.008.000	per 6 figli (compreso il primo)	L.	2.738.000
per 7 figli	L.	1.176.000	per 7 figli (compreso il primo)	L.	3.074.000
per 8 figli	L.	1.344.000	per 8 figli (compreso il primo)	L.	3.410.000
per ogni altro figlio	L.	168.000	per ogni altro figlio	L.	336.000

R11. QUADRO RP - ONERI E SPESE**11.1****A chi spettano**

Nel quadro RP indicare:

- nella **Sezione I**, gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del **19** per cento;
- nella **Sezione II**, gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
- nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento.

La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1998 dal contribuente nell'interesse proprio, sono rimasti effettivamente a carico e non sono stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto alla detrazione anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta ai fini del calcolo della detrazione.

Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo RP21** sono deducibili anche se sono state sostenute per gli altri familiari indicati al punto 10.1 del paragrafo R10. Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce «Oneri sostenuti dalle società semplici» e vanno indicati, nei **righe RP15, RP23, RP25 e RP26**.

11.2
Sez. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta del **19** per cento.

SPESE SANITARIE (Righi RP1, RP2 e RP3)

Nel **rigo RP1**, indicare le spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 250.000. Se sono state sostenute, ad esempio, spese per un ammontare complessivo di lire 800.000, nel **rigo RP1** va indicato l'importo di lire 550.000.

Sono tali le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;

- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto (o affitto) di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- degenze o ricoveri collegati ad una operazione chirurgica. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo RP21**);
- acquisto di medicinali;
- importo del ticket pagato, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo RP1** anche le spese sanitarie indicate al punto 52 del CUD.

Nel **rigo RP2**, indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap ai sensi dell' art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n.104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n.104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n.915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n.104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo RP2** anche le spese indicate al punto 53 del CUD.

Nel **rigo RP3**, indicare le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro. La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può esser calcolata su un importo massimo di spesa di 35 milioni. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non trovato, dal limite di 35 milioni va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo; in tal caso barrare la casella contenuta nel **rigo RP3** e indicare in tale rigo l'importo della quota spettante.

Non vanno indicate nei rigi **RP1**, **RP2** e **RP3** alcune spese sanitarie sostenute nel 1998 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che fino ad un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al **punto 24** del CUD consegnato al lavoratore; se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate;

Informazioni più dettagliate in merito alle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli e chiarimenti sulle eventuali spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce «Spese sanitarie».

- le spese sanitarie eventualmente rimborsate ai soci di società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, a fronte di versamento di contributi associativi per i quali il socio fruisce della detrazione prevista ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis), del Tuir.
- Si considerano invece rimaste a carico del contribuente:
- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
 - le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al **punto 23** del CUD consegnato al lavoratore.

INTERESSI PASSIVI (Righi da RP4 a RP8)

Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in Appendice la voce «Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione».

Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nel 1998 indipendentemente dalla scadenza della rata.

Nel **rigo RP4**, indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati dal 1993

Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo. Tra questi ultimi rientrano gli importi delle maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresi l'imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca), le penalità per anticipata estinzione del mutuo, la cosiddetta «provvigione» per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia ecc. Inoltre, il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il predetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: marito e moglie cointestari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;
- la detrazione spetta anche al «nudo proprietario» (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tale circostanza si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile in questione, ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota di interessi nel limite dell'importo massimo di lire 3.500.000;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:

- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

Nel **rigo RP5** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

ATTENZIONE Se l'ammontare del **rigo RP4** è maggiore o uguale a 4 milioni di lire nel **rigo RP5** non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di **rigo RP4** è inferiore a 4 milioni di lire, la somma degli importi indicati nei **righe RP4** e **RP5** non deve superare lire 4 milioni.

Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (**rigo RP4**) L. 5.000.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel **rigo RP5** non va indicato alcun importo.
Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (**rigo RP4**) L. 2.500.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel **rigo RP5** indicare L. 1.500.000.

Contratti di mutuo stipulati nel 1991 e nel 1992

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al **rigo RP4**) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno indicate nel **rigo RP4** o nel **rigo RP5** in base alle modalità precedentemente indicate. Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione, al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non a quello dell'acquisto.

In caso di accollo di mutuo avvenuto, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

ATTENZIONE Fermo restando quanto già precisato per l'estinzione di un contratto di mutuo e l'accensione di un nuovo contratto, è ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori da indicare nel **rigo RP4** o nel **rigo RP5** è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, nonché la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca) la cosiddetta «provvigione» per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria), con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e dei mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione dell'abitazione principale;
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE Nei **righe RP4** e **RP5** vanno ricompresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati rispettivamente nei punti 54 e 55 del CUD.

Le informazioni in merito ai tipi di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici e alle modalità per fruire della detrazione sono riportate in Appendice alla voce «Mutui contratti per interventi di recupero edilizio».

Nel **rigo RP6**, indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000 e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

ATTENZIONE Nel **rigo RP6** vanno ricompresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel punto 56 del CUD.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice alla voce «Mutuo ipotecario relativo alla costruzione dell'abitazione principale».

Nel **rigo RP7**, indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti nel 1998 per la costruzione di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000. Le modalità applicative, le condizioni e la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione sono contenute in un provvedimento normativo in corso di pubblicazione.

ATTENZIONE Nel **rigo RP7** vanno indicati anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari eventualmente compresi nel punto 62 del CUD.

Nel **rigo RP8**, indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE Nel **rigo RP8** vanno ricompresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel punto 57 del CUD.

PREMI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI

Nel **rigo RP9**, indicare i premi per le assicurazioni sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero o a compagnie estere, per un importo complessivo non superiore a lire 2.500.000. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi alla prosecuzione o all'iscrizione volontaria alla gestione separata dell'Inps (ad esempio per gli ultrasessantacinquenni) nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente come risultante da idonea documentazione, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo RP9** anche i premi di assicurazione riportati al punto 58 del CUD.

SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E UNIVERSITARIA

Nel **rigo RP10**, indicare le spese sostenute nel 1998, anche

se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

ATTENZIONE Nel **rigo RP10** vanno comprese le spese indicate nel punto 60 del CUD.

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

Nel **rigo RP11**, indicare le erogazioni liberali in favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di lire 500.000 e un importo massimo di lire 50 milioni.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti.

ATTENZIONE Nel **rigo RP11** vanno comprese le erogazioni indicate nel punto 59 del CUD.

ATTENZIONE La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione dei redditi 1997 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS

Nel **rigo RP12**, indicare le erogazioni liberali, per un importo non superiore a lire 4.000.000, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VERSATI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Nel **rigo RP13**, indicare i contributi associativi, per un importo non superiore a lire 2.500.000, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

ATTENZIONE Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.

Le erogazioni di cui ai **rigli RP12** e **RP13** devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento deve risultare dalla ricevuta rilasciata, rispettivamente, dalla società di mutuo soccorso o dalla ONLUS).

SPESE FUNEBRI

Nel **rigo RP14**, indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 10.1 del Prospetto dei familiari a carico e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad un milione di lire.

ATTENZIONE Nel **rigo RP14** vanno comprese le spese indicate nel punto 61 del CUD.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Le informazioni relative ai cosiddetti «Altri oneri» sono riportate in Appendice, alla voce «Altri oneri per i quali spetta la detrazione».

Nel **rigo RP15**, indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti rigli della sezione (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo; erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale).

ATTENZIONE Nel **rigo RP15** vanno comprese le somme indicate nel punto 62 del CUD al netto di eventuali somme già indicate nei **rigli RP7, RP12** e **RP13** o da indicare nei **rigli RP25** e **RP26**.

Nel **rigo RP16**, indicare il totale degli importi indicati nei **rigli** da **RP1** a **RP15** sul quale determinare la detrazione.

11.3

Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

Vanno indicati in questa Sezione gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

ATTENZIONE Non devono essere riportati nei **rigli** da **RP17** a **RP23** gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente ed indicati nei punti da 63 a 69 del CUD.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI

Nel **rigo RP17**, indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1998 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (saldo della c.d. «tassa sulla salute» sui redditi 1997), compresi quelli versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. Vanno esclusi, invece, quelli trattenuti direttamente dal soggetto che eroga gli emolumenti. Ad esempio per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, l'importo indicato al punto 21 del CUD «Saldo del contributo al S.S.N. trattenuto nel 1998» non può essere dedotto poichè costituendo lo stesso onere deducibile trattenuto dal datore di lavoro è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente e compreso nel punto 63 del CUD;
- il contributo del 10 o del 12 per cento versato alla gestione separata dell'Inps, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (ad esempio, per il titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex-Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e semprechè la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poichè per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa. I collaboratori, invece, possono dedurre detti contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato la detta rivalsa.

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEGLI IMPRENDITORI

Nel **rigo RP18**, indicare i contributi versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa a forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato e non può comunque essere superiore a lire 5.000.000.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Nel **rigo RP19**, indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di due milioni di lire.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Nel **rigo RP20**, indicare i contributi, le donazioni e le oblazioni corrisposte in favore delle organizzazioni non governative (O.N.G.) idonee ai sensi dell'art. 28 della L. 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

ATTENZIONE non si può fruire di questo onere deducibile e quindi questo rigo non deve essere compilato se per le stesse somme si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (**rigo RP12**).

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Nel **rigo RP21**, indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n.104 del 1992, sia tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc..

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n.915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n.104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righe RP1, RP2 e RP3.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Nel **rigo RP22**, indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento di matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Nel **rigo RP23**, indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righe (in particolare: 50% delle imposte arretrate; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione).

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo salvo quanto precisato nel rigo RP12.

Nel **rigo RP24**, indicare il totale degli importi deducibili indicati nei righe da RP17 a RP23 da riportare nel rigo **RN3** del quadro RN.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce «Altri oneri deducibili».

11.4**Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento**

Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce «Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio».

Vanno indicate in questa Sezione le spese sostenute nel 1998 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Vanno indicate in questa Sezione anche le spese sostenute nel 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Tali spese danno diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 41 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. La scelta del numero di rate in cui suddividere la detrazione in questione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non è modificabile.

ATTENZIONE Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

A tal fine, nei **rigli RP25 e RP26**, indicare:

- **a colonna 1**, l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- **a colonna 2**, il codice fiscale del soggetto che eventualmente ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, ecc.). La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- **a colonna 3**, il numero di rate (5 o 10) per le quali si è inteso suddividere la detrazione di imposta delle spese sostenute;
- **a colonna 4**, l'importo della rata delle spese sostenute.

Nel **rigo RP27**, indicare il totale degli importi indicati nei rigli RP25 e RP26 sul quale determinare la detrazione.

R12. QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF

Nel **rigo RN1, colonna 2**, indicare il reddito complessivo ottenuto sommando i redditi risultanti dai vari quadri del modello base e dagli eventuali modelli aggiuntivi relativi all'Irpef, specificando, nella **colonna 1**, l'importo degli eventuali redditi prodotti all'estero già compresi nel totale indicato. Si ricorda che i redditi del quadro RM vanno sommati solo se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria.

Per facilitare la determinazione del reddito complessivo può essere utilizzato lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute riportato in allegato.

Gli esercenti arti e professioni e gli esercenti attività d'impresa devono tenere conto che:

- il reddito d'impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, per il quale si è fruito di una imposizione in misura ridotta, pari al 19 per cento (agevolazione DIT), non concorre alla formazione del reddito complessivo da indicare nel rigo RN1, colonna 2, ma di esso si deve tener conto ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito;
- se dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata sono derivate perdite, il loro ammontare, da indicare nel riepilogo con il segno meno, va sottratto dall'importo degli altri redditi. Si ricorda che dal 1995 le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti da redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione, esclusivamente, dai rispettivi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza in essi;
- a decorrere dall'anno 1997 le perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi nei primi tre periodi d'imposta possono, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo, essere computate in diminuzione del reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Vedere la voce «Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno» nell'Appendice del 2° fascicolo.

Se il totale delle perdite è superiore al totale dei redditi la differenza da indicare nel **rigo RN1, colonna 2**, deve essere preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RN2**, indicare il totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI e RM (per i casi nei quali è possibile optare per la tassazione ordinaria).

Nel **rigo RN3**, riportare l'importo di **rigo RP24**.

Nel **rigo RN4**, indicare la differenza tra l'ammontare della somma dei **rigli RN1, colonna 2**, e **RN2** e l'importo degli oneri deducibili di cui al **rigo RN3**.

Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di **rigo RN4** risulta minore di zero, indicare zero ai **rigi RN4, RN5 e RN15** e proseguire nell'indicazione degli altri dati.

12.1

Come si calcola l'imposta

Nel **rigo RN5**, indicare l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4, calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi. Per il calcolo vedere la sottostante Tabella.

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire	15.000.000	18,5	18,5% sull'intero importo
oltre lire	15.001.000 e fino a lire 30.000.000	26,5	2.775.000 + 26,5% parte eccedente 15.000.000
oltre lire	30.001.000 e fino a lire 60.000.000	33,5	6.750.000 + 33,5% parte eccedente 30.000.000
oltre lire	60.001.000 e fino a lire 135.000.000	39,5	16.800.000 + 39,5% parte eccedente 60.000.000
	oltre lire 135.000.000	45,5	46.425.000 + 45,5% parte eccedente 135.000.000

ATTENZIONE Gli esercenti di attività d'impresa in contabilità ordinaria che fruiscono dell'agevolazione DIT ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda devono operare nel modo seguente:

- sommare l'importo di rigo RN4 a quello agevolato DIT R17, colonna 1;
- calcolare, nei modi ordinari l'imposta corrispondente a detta somma e, dall'imposta così determinata, sottrarre l'imposta ordinaria corrispondente alla parte del reddito d'impresa cui è applicabile l'imposta sostitutiva del 19 per cento. L'importo così determinato va indicato nel rigo RN5.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Nei rigi **RN6** e **RN7**, indicare le detrazioni per familiari a carico determinate secondo le istruzioni riportate nel paragrafo R10.

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi dichiarati nel quadro RC, Sez. I. Nel **rigo RN8**, indicare l'importo totale di tali detrazioni rilevandolo dalla omonima Tabella, nella quale è riportato l'ammontare complessivo della detrazione per lavoro dipendente spettante per l'intero anno.

Se il periodo di lavoro o di pensione nell'anno è inferiore a 365 giorni, la detrazione va ridotta in relazione al numero di giorni indicato al rigo RC6 del quadro RC (ad es. per un periodo di lavoro nell'anno di 200 giorni e un reddito di lavoro dipendente di lire 20.000.000, la detrazione da indicare al rigo **RN8** è pari a lire $1.050.000 \times 200/365 = 575.342$ arrotondate a lire 575.000).

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente		
fino a L.	9.100.000	L. 1.680.000
oltre L.	9.100.000 e fino a L. 9.300.000	L. 1.600.000
oltre L.	9.300.000 e fino a L. 15.000.000	L. 1.500.000
oltre L.	15.000.000 e fino a L. 15.300.000	L. 1.350.000
oltre L.	15.300.000 e fino a L. 15.600.000	L. 1.250.000
oltre L.	15.600.000 e fino a L. 15.900.000	L. 1.150.000
oltre L.	15.900.000 e fino a L. 30.000.000	L. 1.050.000
oltre L.	30.000.000 e fino a L. 40.000.000	L. 950.000
oltre L.	40.000.000 e fino a L. 50.000.000	L. 850.000
oltre L.	50.000.000 e fino a L. 60.000.000	L. 750.000
oltre L.	60.000.000 e fino a L. 60.300.000	L. 650.000
oltre L.	60.300.000 e fino a L. 70.000.000	L. 550.000
oltre L.	70.000.000 e fino a L. 80.000.000	L. 450.000
oltre L.	80.000.000 e fino a L. 90.000.000	L. 350.000
oltre L.	90.000.000 e fino a L. 90.400.000	L. 250.000
oltre L.	90.400.000 e fino a L. 100.000.000	L. 150.000
oltre L.	100.000.000	L. 100.000

ULTERIORE DETRAZIONI PER I PENSIONATI IN POSSESSO DELLA SOLA ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel **rigo RN9**, indicare l'ulteriore detrazione pari a lire 70.000 spettante ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi di pensione per un importo totale non superiore a lire 18 milioni ed eventualmente, del reddito relativo all'unità immobiliare (comprese le relative pertinenze) adibita ad abitazione principale. Si precisa che non ha diritto all'ulteriore detrazione il titolare di trattamenti periodici integrativi.

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

La detrazione per lavoro autonomo e/o impresa spetta per i soli redditi dichiarati nel quadro RE Sez. I, nel quadro RG e nel quadro RH (per le partecipazioni in associazioni tra artisti e professionisti o in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata).

Nel rigo **RN10**, indicare l'importo della detrazione rilevandolo dalla sottostante **Tabella**.

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa			
fino a	L. 9.100.000		L. 700.000
oltre	L. 9.100.000	e fino a L. 9.300.000	L. 600.000
oltre	L. 9.300.000	e fino a L. 9.600.000	L. 500.000
oltre	L. 9.600.000	e fino a L. 9.900.000	L. 400.000
oltre	L. 9.900.000	e fino a L. 15.000.000	L. 300.000
oltre	L. 15.000.000	e fino a L. 30.000.000	L. 200.000
oltre	L. 30.000.000	e fino a L. 60.000.000	L. 100.000

In caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa e di redditi di lavoro dipendente o di pensione le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il rigo RN8 o il rigo RN10.

DETRAZIONE PER GLI ONERI

Nel **rigo RN11**, indicare l'importo della detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I il cui totale è indicato nel rigo RP16.

La detrazione è pari al 19 per cento dell'importo di rigo RP16.

Nel **rigo RN12**, indicare l'importo della detrazione per le spese di cui alla Sez. III pari al 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP27.

CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Nel **rigo RN13**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- dal 1° gennaio 1999 abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in appendice la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- nell'atto di acquisto abbiano chiesto di voler usufruire del credito d'imposta, specificando di non utilizzarlo in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto stesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione nel rigo RN13 può essere indicata la somma residua non compensata.

ATTENZIONE In ogni caso il credito d'imposta non può dar luogo a rimborsi.

Nel **rigo RN14**, indicare la somma degli importi dei righi da RN6 a RN13.

Nel **rigo RN15**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RN5 e quello di rigo RN14. Se l'importo di rigo RN14 è maggiore di quello di rigo RN5, nel rigo RN15 indicare zero.

CREDITI D'IMPOSTA

Nel **rigo RN16**, indicare i crediti d'imposta sui dividendi. Per i dividendi per i quali spetta il credito d'imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del Tuir vedere in Appendice la voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi".

ATTENZIONE *Se il contribuente ha percepito utili formati con dividendi distribuiti da società figlie residenti in un paese della UE deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, cui si applica la disciplina dell'articolo 96-bis del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997 (cosiddetti dividendi comunitari), prima di compilare il rigo RN16 consultare in Appendice la voce «Dividendi comunitari».*

Nel **rigo RN17**, gli esercenti attività d'impresa e gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, devono indicare il credito d'imposta eventualmente spettante per le nuove iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997. Per l'individuazione dei requisiti, per le modalità di calcolo e imputazione del credito, vedere in Appendice la voce «Credito di imposta per le nuove iniziative produttive».

Nel **rigo RN18**, indicare la somma dei crediti d'imposta per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero. Chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione del credito per le imposte pagate all'estero sono riportati in Appendice alla voce «Credito per le imposte pagate all'estero».

Nel **rigo RN19**, indicare il credito d'imposta spettante ai contribuenti che hanno inviato i questionari per gli studi di settore su supporto magnetico pari a L. 10.000. Indicare in questo rigo anche:

- l'imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- i crediti d'imposta di cui all'art. 2, comma 192, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
- il credito d'imposta spettante per imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni non percepiti".

Nel **rigo RN20**, indicare la somma delle ritenute subite. Se il contribuente ha solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati l'importo da indicare è direttamente rilevabile dal rigo RC10, colonna 2. In tutti gli altri casi utilizzare lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Nel **rigo RN21**, indicare la somma delle ritenute non subite e degli acconti non versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo vedere in Appendice la voce «Eventi eccezionali».

Nel **rigo RN22**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RN15 e gli importi dei righi RN16, RN17, RN18, RN19, RN20 e RN21. Se la somma degli importi dei righi RN16, RN17, RN18, RN19, RN20 e RN21 è maggiore dell'importo di rigo RN15, nel rigo RN22 indicare la differenza tra la predetta somma e l'importo di rigo RN15 preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RN23**, indicare, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RN22, il credito di imposta utilizzato per il pagamento dell'Irpef, ad esempio:

- dalle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- dagli esercenti servizio taxi;
- dalle imprenditrici individuali operanti in vari settori produttivi;
- dalle imprese che hanno usufruito degli incentivi per la rottamazione degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
- dalle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 per l'assunzione di nuovi dipendenti;

Per la determinazione del credito d'imposta consultare le istruzioni al quadro RU.

- dalle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a gas metano o GPL ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- dalle imprese venditrici di personal computer multimediale, per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- dalle piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane e dai soggetti di cui all'art. 17 della L. n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica;
- dalle piccole e medie imprese che hanno fruito degli incentivi al commercio per l'acquisto di beni strumentali;
- dalle imprese che hanno fruito di incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole;
- dalle imprese che hanno erogato liberalità allo Stato destinate all'area archeologica di Pompei.

Nel **rigo RN24**, riportare l'eccedenza Irpef e/o Ilor, non richiesta a rimborso, che il contribuente ha indicato nella dichiarazione relativa al 1997 o nelle dichiarazioni degli anni precedenti, nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.

I contribuenti che nel 1998 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 possono indicare nel rigo RN24 il credito non rimborsato (punto 19 del CUD). Per ulteriori informazioni circa i crediti risultanti dal modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta vedere in Appendice la relativa voce.

Nel **rigo RN25**, indicare l'eccedenza di imposta Irpef e/o Ilor risultante dalla precedente dichiarazione, già indicata nel rigo RN24, utilizzata in compensazione nel Mod. F24.

Nel **rigo RN26**, indicare la somma degli importi relativi alla prima rata di acconto effettuata a maggio o giugno dello scorso anno e alla seconda o unica rata di acconto effettuata nello scorso mese di novembre, considerando eventuali versamenti integrativi.

Tali importi devono essere indicati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazioni o ritardato pagamento.

I contribuenti che per l'anno precedente hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare nel rigo RN26, gli importi trattenuti da quest'ultimo. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato al netto delle maggiorazioni dovute per rateazioni o ritardato pagamento.

ATTENZIONE *Non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'Irpef per il 1998 qualora tramite il sistema del casellario delle pensioni non sia stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici.*

Dati relativi alla restituzione del contributo straordinario per l'Europa

I **righe** da **RN27** a **RN31** devono essere compilati dai contribuenti che intendono recuperare attraverso la presentazione della dichiarazione modello UNICO 99 Persone fisiche, in tutto o in parte, il 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa o che devono restituire l'importo del contributo straordinario per l'Europa, rimborsato dal sostituto d'imposta o compensato con il Mod. F24, in misura eccedente. Non devono essere compilati, invece, dai contribuenti che hanno ottenuto correttamente o otterranno la restituzione del 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa:

- dal sostituto d'imposta che nel 1997 ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, compreso quello trattenuto per effetto dell'assistenza fiscale;
- dal sostituto d'imposta al quale è stata presentata l'apposita richiesta;
- dagli Uffici finanziari competenti ai quali è stata inoltrata l'istanza di rimborso.

Nel **rigo RN27**, indicare l'ammontare del contributo straordinario per l'Europa trattenuto dal sostituto d'imposta nel 1997, indicato nel punto 10 della certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti nel 1997, comprensivo anche di quanto trattenuto o rimborsato a seguito dell'assistenza fiscale, nonché quanto eventualmente versato in base alle risultanze della dichiarazione Mod. 740/97.

Nel **rigo RN28**, indicare l'eventuale eccedenza del contributo straordinario per l'Europa richiesta a rimborso o compensata nel Mod. 740/97, nonché quanto compensato in sede di dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 98 o Mod. 730/98.

Nel **rigo RN29**, indicare l'importo del contributo straordinario per l'Europa rimborsato o da rimborsare nel 1999 dal sostituto d'imposta, indicato nei punti 70 e 71 del CUD, nonché quanto eventualmente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta a seguito di specifica richiesta dell'interessato. In questo rigo va altresì indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa di cui i titolari di partita IVA hanno ottenuto la restituzione tramite la compensazione effettuata con il Mod. F24.

Nel **rigo RN30**, indicare l'importo del contributo straordinario per l'Europa a credito.

A tal fine sottrarre dal 60% della differenza degli importi indicati nei **righi RN27 e RN28** l'importo del **rigo RN29**.

Se l'importo risultante da tale operazione è negativo, deve essere riportato (senza considerare il segno) nel **rigo RN31** e non deve essere indicato nulla nel **rigo RN30**.

L'importo indicato nel **rigo RN31** è il contributo straordinario per l'Europa rimborsato in misura superiore a quella spettante e, quindi, deve essere versato dal contribuente.

12.2

Determinazione dell'imposta a debito o a credito

Nel caso in cui l'importo del rigo RN22 è positivo:

- se l'importo del rigo **RN22** è maggiore della somma degli importi dei righi **RN23, RN24, RN26 e RN30**, diminuita dell'importo indicato nel rigo **RN25**, riportare la differenza nel rigo **RN32**;
- se l'importo del rigo **RN22** è minore della somma degli importi dei righi **RN23, RN24, RN26 e RN30**, diminuita dell'importo indicato nel rigo **RN25**, riportare la differenza nel rigo **RN33**;

Nel caso in cui l'importo del rigo RN22 è negativo:

- se la somma degli importi dei righi **RN22** (senza considerare il segno "meno"), **RN24, RN26 e RN30**, è maggiore dell'importo del rigo **RN25**, riportare la differenza nel rigo **RN33**;
- se la somma degli importi dei righi **RN22** (senza considerare il segno "meno"), **RN24, RN26 e RN30**, è minore dell'importo del rigo **RN25**, riportare la differenza nel rigo **RN32**.

L'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera lire 20.000.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce «Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione dei redditi».

ATTENZIONE Consultare le istruzioni relative al quadro RX ai fini dell'utilizzo dell'eventuale credito ovvero per l'indicazione degli estremi del versamento.

R13. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

13.1

Chi è tenuto al pagamento

L'art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha istituito, a decorrere dal periodo d'imposta 1998, l'addizionale regionale all'Irpef.

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'Irpef, tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nel 1998, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute, i crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Non sono, invece, soggetti all'addizionale regionale all'Irpef i contribuenti che possiedono:

- soltanto redditi esenti dall'Irpef;
- soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'Irpef;
- soltanto redditi soggetti a tassazione separata, salvo che il contribuente, avendone la facoltà, abbia optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- un reddito complessivo cui corrisponde un'imposta che, al netto delle detrazioni per carichi di famiglia, di lavoro dipendente o autonomo e impresa minore, degli oneri che danno diritto alla detrazione e dei crediti d'imposta sui dividendi e per redditi prodotti all'estero, non supera lire 20.000.

L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce, al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef stessa. Per il 1998 e il 1999, l'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,50 per cento.

Anche ai fini dell'individuazione della regione a favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa; salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Am-

ministrazione finanziaria, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti va fatto riferimento all'ultimo domicilio fiscale del de cuius.

L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a questi assimilati, l'addizionale regionale all'Irpef è trattenuta dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi e, quindi, al termine del periodo d'imposta o alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine del periodo d'imposta. L'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto dal sostituto d'imposta è indicato al punto 20 del CUD. Se il contribuente possiede altri redditi e, quindi, è tenuto ad un ulteriore versamento di addizionale regionale all'Irpef, dall'importo complessivamente dovuto va scorporato quanto trattenuto dal sostituto d'imposta.

L'addizionale regionale deve essere versata in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'Irpef e non è dovuto alcun acconto.

Per i contribuenti titolari di partita Iva è possibile il versamento unitario e la compensazione dei debiti e crediti di imposte e contributi anche con riferimento all'addizionale regionale all'Irpef ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

13.2

Come si calcola l'addizionale regionale all'Irpef

Nel **rigo RV1**, indicare il reddito imponibile pari alla differenza tra l'importo di rigo RN1, colonna 2 e quello di rigo RN3.

Nel **rigo RV2**, indicare l'addizionale regionale all'Irpef dovuta pari allo 0,50 per cento dell'importo riportato nel rigo RV1.

Nel **rigo RV3**, indicare l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta dal sostituto d'imposta (indicato al punto 20 del CUD).

Nel **rigo RV4**, indicare l'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

Nel **rigo RV5**, indicare la differenza se positiva tra quanto riportato nel rigo RV2 e nei righe RV3 e RV4. Se la somma degli importi dei righe RV3 e RV4 è maggiore dell'importo di rigo RV2, nel rigo RV5 indicare zero e nel rigo RV6, indicare la predetta differenza che costituisce importo a credito.

R14. QUADRO RX - COMPENSAZIONI E PROSPETTO DEI VERSAMENTI

14.1

Generalità

Il quadro RX è composto di tre prospetti:

- il primo relativo all'utilizzo dei crediti delle imposte e delle eccedenze di ritenute;
- il secondo relativo ai versamenti effettuati dal contribuente in relazione all'Irpef ed alle imposte sostitutive, all'Iva, all'Irap e ai contributi previdenziali;
- il terzo riguardante la richiesta di rateizzazione.

14.2

Utilizzo dei crediti delle imposte, dei contributi previdenziali e delle eccedenze di ritenute

Nei **righe da RX1 a RX8**, indicare:

- in **colonna 1**, l'importo di cui si chiede il rimborso. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso chiesto al Concessionario, già esposto nel **rigo VR4** del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva;
- in **colonna 2**, l'importo dei crediti risultanti dalla dichiarazione che non viene chiesto a rimborso. Tale importo potrà essere utilizzato in compensazione.

Nel **rigo RX7** deve essere indicata l'eccedenza di ritenute versate, di imposta sostitutiva applicata dagli intermediari nonché di addizionale regionale all'Irpef, relative al periodo d'imposta 1998. Tale eccedenza comprende:

- quella maturata ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, indicata nel rigo ST22 del Mod. 770/99 se tale modello non è stato presentato separatamente;
- il credito d'imposta ai sensi della L. n. 30 del 1998, indicato nel rigo ST23 del Mod. 770/99 se tale modello non è stato presentato separatamente.

Si precisa che l'importo indicato in colonna 2 può essere utilizzato per qualsiasi tipo di compensazione ed è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, sia di quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti relativi al 1999, senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

In presenza di richieste di rimborso il contribuente può richiederne l'effettuazione in Euro barrando l'apposita casella posta nel rigo RX9. La scelta ha effetto su tutti gli importi indicati nella colonna 1.

Non è possibile per i crediti relativi a imposte risultanti dalla medesima dichiarazione richiederne il rimborso parte in Euro e parte in Lire.

14.3**Prospetto dei versamenti**

Vanno indicati in questo prospetto gli estremi dei versamenti riguardanti l'Irpef e le imposte sostitutive, l'Iva l'Irap e i contributi previdenziali eseguiti dal contribuente dal 1° gennaio 1998 al momento della presentazione della dichiarazione. Tali estremi sono richiesti al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di correggere eventuali errori di compilazione delle deleghe Mod. F24 o di acquisizione dei dati.

Devono essere indicati anche gli estremi dei versamenti effettuati dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Non devono essere indicati in questo prospetto i versamenti relativi alle ritenute in caso di dichiarazione Mod. 770/99 presentata in forma unificata, in quanto i predetti versamenti sono esposti nei quadri ST e SU.

Se i rigli a disposizione non sono sufficienti vanno utilizzati più quadri RX numerandoli progressivamente nella casella "Mod. N."

ATTENZIONE Devono essere riportati gli estremi della delega Mod. F24 anche quando la delega stessa è presentata "a zero" per effetto di compensazioni.

Nel **campo 1** indicare il codice concessione o tesoreria.

Nel **campo 2** barrare la casella in presenza di versamenti effettuati in Euro. In tal caso gli importi da indicare nel campo 7 devono essere espressi in unità di Euro.

Nel **campo 3** barrare la casella se il versamento è comprensivo del saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Se i versamenti di saldo sono stati effettuati utilizzando più deleghe Mod. F24 occorre barrare la casella posta nel campo 3 per tutti i versamenti comprensivi dei predetti saldi. Non è possibile cumulare gli importi dei versamenti comprensivi di tali saldi.

Nel **campo 7** riportare:

- il totale indicato nella modulistica prevista per i versamenti. Se contestualmente al versamento dei tributi da indicare nel presente prospetto, con tali modelli è stato eseguito il versamento di altri tributi e contributi va, comunque, indicato l'importo totale, comprensivo, quindi, degli altri tributi e contributi.

14.4**Richiesta di rateizzazione**

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, devono indicare nel rigo RX30, a colonna 1 e a colonna 2, il numero delle rate in cui intendono rateizzare i versamenti relativi, rispettivamente, all'IVA e alle altre imposte e contributi.